

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

SEZ. IV[^]/ter

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. 9789/2024 DI R.G.

della **dott.ssa Floriana POLLINA**, nata a Palermo il 12 ottobre 1993 (C.F. PLLFRN93R52G273H), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce dell'atto introduttivo (rilasciata su foglio separato da intendersi parte integrante del presente atto), dagli avv.ti Marta Savoca (C.F. SVCMRT90T52G273R – pec avv.martasavoca@pec.it – fax 091.6256125) e Andrea Policarpo (C.F. PLCNDR93T21G273R – pec andreapolicarpo@pec.it – fax 091.6256125) ed elettivamente domiciliata fisicamente presso il loro studio, sito in Palermo, nella via Nunzio Morello n. 40 e digitalmente presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei suindicati difensori, come sopra specificati e tratti da Registri di Giustizia,

CONTRO

- il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, nella persona dell'attuale rappresentante legale;
 - la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**, nella persona dell'attuale rappresentante legale;
 - **FORMEZ PA – CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLA PA**, nella persona dell'attuale rappresentante legale;
 - la **COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (RIPAM)**, nella persona dell'attuale rappresentante legale;
 - la **COMMISSIONE ESAMINATRICE NOMINATA DALLA COMMISSIONE RIPAM**, nella persona dell'attuale rappresentante legale;
- tutti rappresentati e difesi, *ope legis*, dall'Avvocatura Generale dello Stato,

E NEI CONFRONTI

- della **dott.ssa Roberta Genovese**, candidata collocata nella 71[^] posizione,

con punti 35,125;

- della **dott.ssa Maria Genova**, candidata collocata nella 72[^] posizione;

- del **dott. Tommaso Giarraputo**, candidato collocato nella 73[^] posizione, con punti 35,125;

- della **dott.ssa Margherita Maniaci**, candidata collocata nella 74[^] posizione, con punti 35,125;

- del **dott. Luigi Carmelo Farruggio**, candidato collocato nella 75[^] posizione, con punti 35,125;

- del **dott. Antonino Fontana**, candidato collocato nella 157[^] posizione, con punti 23,625;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

anche nella forma dell'ammissione con riserva nella posizione

effettivamente spettante

dei sottoindicati provvedimenti, tutti già impugnati con il ricorso introduttivo:

“a) della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, Codice PA – Distretto della Corte di Appello di Palermo n. 157

unità – pubblicata il 14 giugno 2024, nella parte in cui la ricorrente non è stata ivi collocata nella 71[^] posizione con il punteggio totale di 35,125 punti;

b) ove occorra e per quanto di interesse, della comunicazione del 18 giugno 2024 con la quale i vincitori del concorso sono stati convocati il giorno 20 giugno 2024 alle ore 8.00 presso le sedi ripartite per il distretto di partecipazione al fine di procedere alla loro assunzione e presentazione in servizio il successivo giorno 21 giugno 2024 presso l'Ufficio giudiziario di assegnazione, nella parte in cui la ricorrente non è stata convocata;

c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/ consequenziale, ivi compresi espressamente i verbali (di cui non si conoscono gli estremi) con cui la commissione d'esame ha proceduto alla valutazione dei titoli presentati dalla dott.ssa Pollina;

NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO

d) del diniego tacito di accesso agli atti richiesti con istanza del 15 giugno 2024;

e) del diniego tacito di accesso agli atti richiesti con istanza del 25 giugno 2024.

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

dell'Amministrazione intimata all'ostensione della documentazione richiesta."

e dei seguenti provvedimenti che si impugnano specificamente a mezzo dei presenti motivi aggiunti:

f) della comunicazione a mezzo pec avente ad oggetto "trasmissione posizione graduatoria concorso AUPP 3946 Distretto di PALERMO AUPP 3946", ricevuta in data 14 ottobre 2024, con cui lo Staff Direzione Concorsi ha comunicato che la ricorrente "... risulta collocata alla posizione n. 207, con un punteggio pari a 31,125 punti".

FATTO

L'odierna ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area Funzionari con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (Codice PA -Distretto della Corte di Appello di Palermo, n. 157 unità).

In sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, la dott.ssa Pollina ha dichiarato di essere in possesso dei seguenti titoli:

a) diploma di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) conseguito in data 22 marzo 2019 con la votazione di 110 con Lode;

b) abilitazione all'esercizio della professione forense presso l'Ordine degli Avvocati di Palermo conseguita in data 27 settembre 2022;

c) svolgimento, con esito positivo, di stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (cfr. domanda del 22 aprile 2024).

Così, presentata la domanda, è stata convocata per la prova scritta di selezione prevista dall'art. 7 del bando di concorso, superandola con il

punteggio di 22,125 punti.

Successivamente, in data 15 giugno 2024, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso (provvedimento impugnato sub a)), distinta per ciascun distretto di Corte di Appello, ivi compresa la graduatoria dei vincitori del CODICE PA Distretto della Corte di Appello di Palermo (cfr. graduatoria).

Con evidente stupore, la dott.ssa Pollina ha così appreso di non essere stata collocata tra i vincitori, nonostante la stessa avesse avuto diritto all'attribuzione del punteggio complessivo di n. **35,125 punti (22,125 punti per prova scritta + 13 punti per titoli**, su cui si dirà più approfonditamente nel prosieguo) e, dunque, all'inserimento in graduatoria nella posizione n. 71.

Dunque, preso atto della evidente mancata valutazione dei titoli (tutti o parte di essi), la dott.ssa Pollina, in data 15 giugno 2024, ha chiesto di accedere agli atti del procedimento al fine di acquisire copia del verbale di valutazione dei propri titoli e, inoltre, copia della domanda di partecipazione al concorso (cfr. istanza del 15 giugno 2024).

Con ulteriore atto del 25 giugno 2024, la ricorrente, ribadita la volontà di ottenere copia della documentazione già richiesta, ha invitato l'Amministrazione resistente a riconoscerle il corretto (ai sensi del bando) punteggio relativo ai titoli e, dunque, ad inserirla in graduatoria nella relativa posizione spettante ed ha, al contempo, chiesto di acquisire gli indirizzi di residenza dei soggetti inseriti in graduatoria dalla posizione n. 71 alla posizione n. 75, nonché nella posizione n. 157, in quanto soggetti potenzialmente controinteressati in una eventuale impugnazione degli atti della procedura selettiva (cfr. atto stragiudiziale di invito con contestuale richiesta di accesso agli atti del 25 giugno 2024).

Entrambe le istanze, però, sono rimaste inevase, cosicché, essendo decorso il termine previsto dall'art. 25 della L. n. 241/1990, può dirsi formato tacitamente un provvedimento tacito di diniego sulle stesse (provvedimenti impugnati *sub d) ed e)*).

La dott.ssa Pollina è stata, dunque, costretta a proporre il ricorso introduttivo del presente giudizio, con cui ha chiesto l'annullamento, previa

adozione delle necessarie misure cautelari, di tutti i provvedimenti sopra indicati (da a) a e)) e la condanna dell'Amministrazione resistente all'ostensione della documentazione richiesta.

All'esito dell'udienza di trattazione della domanda cautelare, calendarizzata per il giorno 8 ottobre 2024, codesto TAR ha adottato ordinanza collegiale con cui, *“Ritenuto necessario acquisire dalle stesse (le Amministrazioni resistenti, ndr), ..., la documentazione concernente la valutazione dei titoli in possesso della ricorrente, la sua posizione in graduatoria, la graduatoria di merito dei vincitori che riporti in chiaro gli eventuali riservatari collocati nelle posizioni che precedono parte ricorrente, con specifica indicazioni della riserva di legge o del titolo di preferenza riconosciuti ex art. 1 del bando ...”*, ha ordinato all'Amministrazione il deposito in giudizio della documentazione indicata e, pure, di ostendere *“... gli indirizzi pec e fisici ...”* dei soggetti controinteressati, al fine di consentire alla ricorrente la notifica del ricorso anche a tali soggetti, fissando per la trattazione della domanda cautelare la camera di consiglio del prossimo 3 dicembre 2024 (cfr. **ord. n. 17447/2024 REG.PROV.COLL.**).

In data 14 ottobre 2024, lo Staff Direzione Concorsi di Formez ha trasmesso alla ricorrente pec avente ad oggetto *“trasmissione posizione graduatoria concorso AUPP 3946 Distretto di PALERMO AUPP 3946”* con cui ha reso noto che la dott.ssa Pollina *“... risulta collocata alla posizione n.207, con un punteggio pari a 31,125 punti ...”* (provvedimento impugnato *sub f*) dei presenti motivi aggiunti).

Il successivo 18 ottobre 2024 ha, invece, depositato in giudizio memoria difensiva e solo parte della documentazione richiesta da codesto ecc.mo TAR (verbale di valutazione dei titoli in possesso della ricorrente, già impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio, ma non anche, come, invece, espressamente richiesto, *“la graduatoria di merito dei vincitori che riporti in chiaro gli eventuali riservatari collocati nelle posizioni che precedono parte ricorrente, con specifica indicazioni della riserva di legge o del titolo di preferenza riconosciuti ex art. 1 del bando”*) e ulteriore, in parte, già prodotta dalla ricorrente e, in altra parte, sovrabbondante.

Da ciò i presenti motivi aggiunti, con i quali, da un canto, si formulano ulteriori considerazioni sull'illegittimità del verbale di valutazione titoli (già impugnato con il ricorso introduttivo, ma conosciuto successivamente) e, dall'altro, si contesta l'illegittimità della comunicazione ricevuta a mezzo pec con cui l'Amministrazione ha reso nota la posizione in graduatoria della ricorrente e il punteggio alla stessa riconosciuto, che è viziata al pari dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e che va, anch'essa, annullata per il seguente, articolato,

MOTIVO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 8 DELLA LEX SPECIALIS DELLA PROCEDURA – ERRONEA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE – ERRONEITÀ MANIFESTA DELLA VALUTAZIONE EFFETTUATA – IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI BUON ANDAMENTO E DI IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. – VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “SOCCORSO ISTRUTTORIO” – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA

La comunicazione con cui lo Staff Direzione Concorsi di Formez ha reso noto alla ricorrente che “... *la S.V. risulta collocata alla posizione n. 207, con un punteggio pari a 31,125 punti*” oggi impugnata è illegittima e va annullata poiché frutto della mancata valutazione dei titoli correttamente dichiarati dalla dott.ssa Pollina nella domanda di partecipazione e, ciò, alla luce delle seguenti ragioni.

A) A ben vedere, risulta evidente che l'odierna ricorrente avrebbe avuto diritto all'attribuzione del punteggio complessivo di **35,125 punti**, di cui **22,125 punti per la prova scritta** e **13 per la valutazione dei titoli** con conseguente inserimento della stessa nella posizione n. 71 della graduatoria finale.

Ed infatti, la previsione di cui all'art. 6 del bando di concorso, secondo cui "Ai titoli è attribuito un valore massimo complessivo di 15 punti, così ripartiti:

*a) sino a **punti 6,00** per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso):*

*i. **110 e lode, punti 3,00;***

[...]

*Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono **raddoppiati**.*

[...]

*c) **punti 3,00** per l'abilitazione alla professione di avvocato;*

[...]

*f) **punti 4,00** per il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98".*

Ebbene, la dott.ssa Pollina, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso in esame, ha correttamente dichiarato il possesso dei seguenti titoli:

1) Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) conseguita presso l'Università degli Studi di Palermo in data **22 marzo 2019** con la votazione di **110 e Lode**;

2) Abilitazione alla professione forense conseguita in data 27 settembre 2022;

3) Positivo svolgimento dello stage presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell'art. 73, comma 14, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge n. 98/2013.

Nella buona sostanza, la dott. Pollina avrebbe dovuto (e deve) vedersi attribuiti:

- **sei (6) punti** per il voto di laurea (3 punti per la votazione di 110 e Lode, raddoppiati perché la laurea è stata conseguita nell'anno 2019 e, dunque, “*non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda*”);

- **tre (3) punti** per l'abilitazione alla professione di avvocato;

- **quattro (4) punti** per il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari,

e, dunque, complessivamente n. 13 punti per titoli da sommare al punteggio riportato per la prova scritta pari a 22,125 punti e, così, **un punteggio complessivo di 35,125 punti con collocazione nella 71^a posizione della graduatoria.**

B) Il doveroso riconoscimento del punteggio pari a n. 13 punti per titoli emerge *ictu oculi* dall'esame della scheda riepilogativa della domanda di partecipazione presentata dalla ricorrente in cui risultano i titoli posseduti e dichiarati dalla stessa.

Dall'esame del verbale di valutazione titoli depositato dall'Amministrazione a seguito di ordine giudiziale, invece, si evince che l'Amministrazione non ha minimamente tenuto in considerazione il “*tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98*”, pur correttamente dichiarato dalla dott.ssa Pollina nella domanda di partecipazione (pag. 4), *sub* “**TITOLI DI PREFERENZA ai sensi del DPR 82/2023**”.

E' la memoria depositata da Avvocatura (alla quale si replicherà nei termini di legge) che consente di comprendere la ragione del mancato riconoscimento del punteggio previsto per il citato tirocinio; testualmente: “*Nessun punteggio, dunque, è stato riconosciuto per il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98*” cioè in quanto la candidata si è limitata a flaggare la voce relativa al tirocinio presso gli uffici giudiziari presente alla lettera m) nella sezione **TITOLI DI PREFERENZA ai sensi del DPR 82/2023** senza inserire

l'esperienza nelle sezioni dedicate del format di candidatura ove la candidata avrebbe potuto inserire tutti i dati pertinenti al servizio prestato (data di inizio, data di fine, luogo di svolgimento...) ...” e che “... detta omissione non ha consentito alla Commissione di attribuire i richiesti 4 punti in quanto la stessa non era effettivamente in possesso delle informazioni necessarie ai fini della valutazione ...” (pag. 6 memoria Avvocatura).

Ebbene, alla luce di ciò, risulta ancora più macroscopica l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione che, ravvisata una (solo eventuale) irregolarità e/o incongruenza nel titolo dichiarato dalla ricorrente (e che, oggi, riconosce espressamente come indicato, posto che ne riconosce il “flag” nella domanda), avrebbe certamente dovuto attivare il c.d. “soccorso istruttorio”, previsto dall'art. 6 della L. n. 241/1990, ai sensi del quale “*Il responsabile del procedimento: ... b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali*”.

Con riferimento al soccorso istruttorio di cui al calendarato art. 6, la giurisprudenza amministrativa si è pacificamente e ripetutamente espressa affermando che tale istituto rappresenta un vero e proprio dovere per la Pubblica Amministrazione, necessario al fine di evitare che una procedura concorsuale possa essere alterata da meri errori formali facilmente emendabili con la collaborazione della P.A., con pregiudizio dell'interesse pubblico alla selezione dei candidati migliori (in tal senso, cfr. **TAR Lazio – Roma, Sez. V[^]-bis, 30 maggio 2023, n. 9201, TAR Lazio – Roma, Sez. II[^], 29 maggio 2023, n. 9120, TAR Lazio – Roma, Sez. IV[^]-ter, 27 luglio 2023, n. 12695, TAR Lazio – Roma, Sez. III[^]-bis, 24 maggio 2023, n. 8801, TAR Emilia Romagna, Sez. I[^], 17 maggio 2022, n. 416, Consiglio di Stato, Sez. V[^], 22 novembre 2019, n. 7975).**

È stato chiarito, infatti, che “specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le

finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscerli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta – specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro – il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza” (così, Consiglio di Stato, Sez. V[^], 22 novembre 2019, n. 7975 e, in tal senso, anche TAR Lazio – Roma, Sez. II[^], 29 maggio 2023, n. 9120).

Principi, quelli sopra esposti, recentemente applicati da codesto ecc.mo TAR anche in fattispecie relativa al concorso di cui si discute, in cui al candidato non era stato riconosciuto il punteggio previsto per abilitazione forense e diploma di specializzazione per le professioni legali, titoli dichiarati in domanda, ma non nelle sezioni corrette; in particolare, è stato affermato che, “... pur trattandosi di titoli non correttamente dichiarati in domanda, l'indicazione degli stessi in quest'ultima, sia pure secondo modalità ed in spazi

non appropriati, avrebbe comunque dovuto indurre l'Amministrazione, anche in esito all'eventuale attivazione del soccorso istruttorio, ad attribuire alla parte ricorrente il punteggio spettante ai sensi dell'articolo 6 del bando per i ridetti titoli, ravvisandosi, nella specie, una meramente formale irregolarità dichiarativa e non anche una omissione ..." (così, **ordinanza TAR Lazio – Roma, sez. IV[^]/ter, n. 3863/2024**).

Ebbene, nel caso di specie, la dott.ssa Pollina ha dichiarato, tra i titoli valutabili ai fini del concorso, tutti i titoli posseduti cosicché, nell'ipotesi in cui, come è stato, fosse residuato, in capo all'Amministrazione, un eventuale margine di incertezza, avrebbe certamente dovuto attivare il soccorso istruttorio, considerato anche che la sua attivazione non avrebbe comportato alcuna violazione della *par condicio*, dal momento che mai si è discusso della mancanza di un requisito sostanziale richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva.

Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, è evidente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati anche in relazione a tale profilo.

C) Infine, per mero scrupolo difensivo, deve ribadirsi, alla luce delle censure già formulate con il ricorso introduttivo e che, in questa sede, si intendono riproposte, che, anche al netto della integrale operatività delle riserve dei posti previste dal bando in favore di talune categorie di candidati (art. 1), di cui la graduatoria non dà conto, è indubbio che la dott.ssa Pollina avrebbe dovuto, in ogni caso, essere dichiarata vincitrice.

Al fine di una migliore comprensione del dire, occorre evidenziare che l'art. 1 della *lex specialis* ha previsto specifiche riserve di posti in favore di candidati in possesso di determinati requisiti.

Nello specifico:

1) una riserva – operante specificamente per il Distretto della Corte di Appello di Palermo – pari a n. 12 posti da riservare ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati;

2) “... il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero

durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di completamento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando ...”;

3) “... una quota pari al quindici per cento dei posti, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 ...”;

precisando, il comma 5 del medesimo art. 1, che “*Le suddette percentuali sono computate sui posti previsti ... per ogni singolo Distretto*”.

A ben vedere, dunque, considerato che per il Distretto della Corte di Appello di Palermo era prevista la copertura di n. 157 posti, l’integrale operatività delle citate riserve avrebbe dovuto comportare (il condizionale è d’obbligo, considerato che la graduatoria non specifica quali siano i candidati riservatari vincitori) l’accantonamento di complessivi n. 82 posti [12 + 47 (30% di 157) + 23 (15% di 157)].

Conseguentemente, se i posti accantonati per le riserve avrebbero dovuto essere 82, quelli disponibili avrebbero dovuto essere a 75 (157, totali - 82, riservati); e, dal momento che la dott.ssa Pollina aspira alla 71^a posizione, l’eventuale integrale operatività delle riserve non esplicherebbe alcun effetto nei suoi confronti.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Nonostante la graduatoria stia scorrendo, la dott.ssa Pollina ha interesse all’adozione di un provvedimento cautelare nelle forme dell’ammissione con riserva nella posizione effettivamente spettantegli.

Ed infatti, per effetto dell’attribuzione del punteggio al quale ha diritto (35,125 punti), si collocherebbe alla 71^a posizione della graduatoria, tra i vincitori del concorso, con retrodatazione della decorrenza dell’immissione in servizio, sia a fini economici che a fini giuridici, a far data dal 21 giugno 2024.

Ciò è sufficiente a dare la prova della sussistenza del danno, tanto più in una fattispecie quale è quella in esame, in cui il *fumus* legittimante l’accoglimento della domanda cautelare appare di solare evidenza.

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE

PUBBLICI PROCLAMI

Per l'ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale ritenga necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati all'accoglimento del presente gravame e poiché risulterebbe particolarmente difficoltoso procedere alla notifica del ricorso nei modi ordinari, si reitera, in questa sede, istanza, già formulata con il ricorso introduttivo, *ex art. 41, comma 4 c.p.a.*, affinché venga disposta la notificazione per pubblici proclami secondo le modalità e nei termini che vorranno indicarsi.

Premesso quanto sopra, si chiede che voglia

L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

valutata la possibilità di definire la questione con sentenza *ex art. 60 c.p.a.*,

- **in via preliminare**, accogliere la domanda cautelare, disponendo l'ammissione con riserva della ricorrente nella posizione n. 71[^] e/o, anche, invitando l'Amministrazione a prendere in considerazione i profili di illegittimità dedotti mediante riesame della posizione del ricorrente (*c.d. remand*);

- **nel merito**, disposta, ove ritenuto necessario, la notificazione per pubblici proclami, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare la graduatoria *in parte qua* e i provvedimenti impugnati, nei modi e nei termini desumibili da quanto è stato esposto, e condannare l'Amministrazione a collocare la ricorrente nella posizione n. 71[^] della graduatoria finale, con punteggio di 35,125 punti.

Con vittoria di spese ed onorari.

Si dichiara che non viene versato un ulteriore (rispetto a quello già versato) contributo unificato di iscrizione a ruolo in quanto i presenti motivi aggiunti non costituiscono ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente e, piuttosto, realizzano una dilatazione soltanto formale del *thema decidendum*.

Palermo, 12 novembre 2024

Avv. Marta Savoca

Avv. Andrea Policarpo